

Schema di Disciplinare di incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Pisciotta

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Pisciotta

tra

Il Responsabile del Servizio Contenzioso, giusto decreto _____, che agisce in tale qualità in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Pisciotta, C.F. 84001150659, domiciliato ai fini del presente atto presso la residenza municipale di Via Roma 39, d'ora in poi denominato "Comune"

e

l' Avv. _____ nato/a a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____, Via _____, email _____, pec _____, Tel. _____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto proprio, d'ora in poi denominato "Professionista",

PREMESSO

- Che con Deliberazione di G.C. _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato autorizzato il Sindaco p.t. ad agire/costituirsi/resistere in giudizio, innanzi al _____;
- con Deliberazione di G.C. _____ è stato approvato lo schema di disciplinare per il conferimento di incarichi legali;

tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si

CONVIENE E STIPULA

Art.1 - Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Pisciotta conferisce all'avv. _____ l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio innanzi al _____, contro _____;

L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa l'eventuale predisposizione di atti di transazione. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni di cui all'art.2222 e ss. del codice civile.

Art.3 - Dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconferibilità.

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta:

- a. di essere in possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'elenco degli avvocati esterni del Comune di Pisciotta;
- b. di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati;

- c. di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopraindicata (o con i rappresentanti legali in caso di persona giuridica), e di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;
- d. l'insussistenza a proprio carico di situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitti di interessi, anche solo potenziali, in ordine al presente incarico, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
- e. ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- f. di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. _____ con la compagnia di Assicurazioni _____

Nel caso di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, l'Avvocato si impegna a darne comunicazione scritta al Comune entro e non oltre il termine di dieci giorni.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c., al contempo riservandosi la facoltà di segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuali violazioni del codice deontologico vigente.

Art.4 - Obblighi del Professionista.

Il Professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, a:

- a. non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Pisciotta per tutta la durata dell'incarico affidato;
- b. rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013 ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisciotta;
- c. rispettare tutte le norme di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs. n.196/2003 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico;
- d. svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal caso e, più specificamente, ad osservare puntualmente i seguenti obblighi:
 - rimettere copia degli atti e memorie depositati, nonché di quelli depositati da controparte;
 - relazionare tempestivamente circa le udienze, comunicando le date di rinvio;
 - aggiornare costantemente sulle attività inerenti l'incarico;
 - partecipare, su richiesta dell'Amministrazione, ad incontri e riunioni inerenti la trattazione della causa e lo svolgimento dell'incarico;
 - richiedere, nelle ipotesi previste e consentite dalla legge, la riunione dei giudizi ed a chiamare terzi in causa laddove necessario;
 - segnalare gli atti più opportuni per evitare danni e lievitazione di costi, anche processuali, per l'Ente;
 - comunicare tempestivamente eventuali aumenti di spesa, inevitabili, rispetto a quanto determinato con il conferimento dell'incarico;
 - fornire all'Ente un parere scritto circa l'opportunità di promuovere un giudizio di impugnazione ovvero di resistere se promosso dalla controparte;
 - fornire pareri scritti circa la migliore condotta giudiziale o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
 - fornire pareri scritti in ordine alla opportunità di transigere la controversia ed a predisporre atto di transazione;

- comunicare per iscritto e con la massima tempestività eventuali provvedimenti giurisdizionali resi, prospettando le soluzioni tecniche più idonee a tutelare l'interesse del Comune e prevenire eventuali pregiudizi;
- rispettare il segreto di ufficio e non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico, che con la presente è conferito e accettato.

Art.5 - Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici e del personale, ogni informazione nonché gli atti e documenti utili e quelli richiesti dal Professionista per l'espletamento dell'incarico.

Il Comune metterà a disposizione dell'Avvocato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. Il Professionista riceverà copia conforme degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6 - Facoltà di recesso

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, dandone tempestivo avviso al Comune, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Il Comune ha facoltà di revocare il mandato in qualsiasi momento, dandone tempestivo avviso al Professionista mediante pec o raccomandata a/r, con obbligo di rimborsare le spese sostenute e di corrispondere compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo all'attività svolta ed al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art.7 - Corrispettivo

Il compenso del Professionista è pattuito nell'importo complessivo di Euro _____, oltre oneri di legge.

A titolo di acconto il Comune corrisponderà, su richiesta del Professionista, una somma non superiore al 20%.

In caso di conciliazione e/o di transazione, giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite, a cui verrà aggiunta, esclusivamente, la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale, che verrà intesa come "fase di transazione", precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l'Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio, o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.

Il Comune corrisponderà al Professionista le spese vive di giustizia debitamente documentate.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il Professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Art.8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della L.136/2010 e ss.mm.ii.

Dichiara che il conto corrente dedicato è _____

Si impegna a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima di ogni pagamento, ogni eventuale variazione.

Art.9 - Modalità di pagamento

Il Comune si obbliga a liquidare, mediante bonifico bancario, al Professionista le somme come pattuite all'art. 6 che precede, previa presentazione di apposita fattura in acconto e/o a saldo.

Art.10 - Controversie.

Il Foro per le controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dell'incarico ed alla presente convenzione è quello di Vallo della Lucania.

Art. 11 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile.

Art.12 - Spese di registrazione

Le spese per la registrazione in caso di uso saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Art.13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, il Comune utilizza i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti il Professionista, sia in forma cartacea che elettronica, per gli adempimenti previsti dal presente contratto e per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisciotta.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Contenzioso.

Il Professionista espressamente autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, dichiarando di aver ricevuto l'apposita informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Pisciotta

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Il Professionista

